

QUESITI

FILIPPO MARCHETTI

**Alcune riflessioni sui profili
di diritto intertemporale della nuova
“diminuente esecutiva”
alla luce della più recente giurisprudenza**

Lo scritto si occupa di diverse problematiche di diritto intertemporale legate alla nuova diminuzione di pena per omessa impugnazione della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato da parte dell'imputato o del difensore. Dopo l'analisi critica della più recente giurisprudenza di merito, l'autore affronta alcuni profili rimasti ai margini delle questioni risolte dai giudici di volta in volta competenti.

Some observations on the intertemporal law profiles of the new "diminuente esecutiva" in the light of recent case law

The paper focuses on some questions of intertemporal law related to the new reduction of sentence when the defendant or his/her counsel does not appeal the conviction issued following a summary trial. After a critical analysis of the most recent case law, the Author addresses some of the profiles that have remained at the margins of the issues resolved by the courts.

SOMMARIO: 1. Premessa: coordinate del problema e itinerario di indagine. - 2. Il problema della restituzione nel termine per formulare istanza di giudizio abbreviato: la tesi favorevole. - 3. *Segue:* l'orientamento contrario. - 4. Alcune considerazioni a margine del contrasto interpretativo. - 5. Applicazione della nuova diminuente esecutiva nei processi in cui sia stata pronunciata sentenza divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. - 6. *Segue:* e in quelli definiti con sentenza divenuta definitiva dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. - 7. Brevi riflessioni conclusive e prospettive *de iure condendo*.

1. *Premessa: coordinate del problema e itinerario di indagine.* Per raggiungere il proprio obiettivo di efficientamento della macchina della giustizia penale, la riforma c.d. Cartabia ha puntato, fra l'altro, sull'effetto deflativo del carico giudiziario riconnesso alla scelta dei riti alternativi di natura premiale¹, ora

¹ L'effetto deflativo dei riti alternativi, e in particolare di quelli premiali, colto già nella *Relazione al progetto preliminare*, p. 230-231 (consultabile in *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, a cura di Conso - Grevi - Neppi Modona, IV, Padova, 999 ss.), è stato messo in luce, già nell'immediatezza dell'approvazione del codice di procedura penale del 1988, dalla dottrina, che ne ha altresì sottolineato l'indispensabilità nella prospettiva del corretto funzionamento del nuovo sistema processuale fondato sui principi del modello accusatorio: sul punto, CHIAVARIO, *La riforma del processo penale. Appunti sul nuovo codice*, Torino, 1990, 44 ss.; LUPO, *Il giudizio abbreviato*, in *Contributi allo studio del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Canzio - Ferranti - Pascolini, Milano, 1989, 77 ss.; PAOLOZZI, *I meccanismi di semplificazione del giudizio di primo grado*, in *I giudizi semplificati*, a cura di Gaito, Padova, 1989, 42 ss.; PISANI, *Premessa*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di Pisani, Milano, 1997, XI; RICCIO, *Procedimenti speciali*, in *Profili del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Conso - Grevi, Padova, 1990, 292; TONINI, *I procedimenti semplificati*, in *Le nuove disposizioni sul processo penale*, Padova, 1989, 99 ss.

In argomento, da ultimo, SPANGHER, *La riforma Cartabia: un nuovo processo per nuovi protagonisti*, in *Il Processo*, 2022, 3, 942 ss.

ampliandone il campo applicativo, ora rendendoli più appetibili attraverso il potenziamento delle loro componenti di premialità². Lungo questa seconda direttrice si colloca, in particolare, l’inserimento della nuova diminuzione della pena inflitta nell’ipotesi di mancata impugnazione della sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato.

Più precisamente, sulla base della direttiva di delega contenuta nell’art. 1, comma 10, lett. b, n. 2 della legge 27 settembre 2021, n. 134³, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha provveduto, per un verso, ad interpolare nel corpo dell’art. 442 c.p.p. un comma 2-*bis*, il base al quale, quando né l’imputato né il suo difensore⁴ abbiano proposto impugnazione contro la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto, e per l’altro, ad aggiungere in coda al primo periodo dell’art. 676, comma 1 c.p.p. la seguente formula: «e all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-*bis*», attribuendo, per tale via, la competenza a riconoscere la nuova diminuzione premiale al giudice dell’esecuzione, il quale decide attraverso il procedimento *de plano*⁵.

² In argomento si vedano, fra gli altri, BRICCHETTI, *Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: i procedimenti speciali. Il giudizio abbreviato*, in *IUS*, 2022; CABIALE - QUATTROCOLO, *Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della riforma Cartabia*, in www.giustiziainsieme.it, 9 gennaio 2023; CANNAS, *Il “nuovo” rito abbreviato: una novità apparente*, in *Riforma Cartabia*, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 380; GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in www.sistemapenale.it, 2 novembre 2022, 80; SPANGHER, *Riforma Cartabia: un processo a “trazione anteriore”*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 12, 1486.

³ Per un’analisi dei lavori preparatori relativi alla direttiva di delega indicata nel testo, la quale chiamava il Governo a prevedere che la pena inflitta a seguito di giudizio abbreviato sia ulteriormente ridotta di un sesto in caso di mancata impugnazione da parte dell’imputato e che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione, sia consentito il rinvio a BARGIS, *Ripercorrendo le impugnazioni penali: dalla “riforma Bonafede” alla “riforma Cartabia”*, in *Studi in onore di Roberto E. Kostoris*, Torino, 2022, 147 ss.; nonché, volendo, a MARCHETTI, *Nuovi incentivi premiali nella disciplina del giudizio abbreviato e del rito monitorio: riflessioni in vista dell’esercizio della delega*, in *Sist. pen.*, 2022, 2, 66 ss.

⁴ Sul punto occorre, però, segnalare come l’inserimento del riferimento al difensore – non presente all’interno della legge delega – venga giustificato dalla *Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134*, p. 133 (consultabile su www.sistemapenale.it, 10 agosto 2022), a partire dalla *ratio* della previsione di nuovo conio, che, in questa prospettiva, verrebbe evidentemente frustrata laddove si consentisse l’accesso allo sconto premiale all’imputato quando ad impugnare fosse il suo difensore.

⁵ Ai sensi dell’art. 667, comma 4 c.p.p. il giudice dell’esecuzione procede senza formalità di procedura con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Al riguardo, CORVI, *Il procedimento di sorveglianza*, in *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2021, 463 ss.; FIORIO, *Le procedure decisionali nella fase esecutiva*, in *Procedura penale esecutiva*, a cura di Ceresa-Gastaldo, Torino, 2020, 138 ss.

Orbene, il nuovo istituto (c.d. diminvente esecutiva)⁶, così come concretamente attuato dal legislatore delegato, pone alcuni quesiti interpretativi che ne attraversano, in modo trasversale, l'intero arco applicativo, a partire dall'esatta individuazione delle condizioni di accesso al beneficio fino a lambire le modalità di calcolo dello sconto di pena, passando per le dinamiche procedurali di applicazione. Si tratta di profili, questi ultimi, che hanno impegnato - e tuttora impegnano - la dottrina, e in relazione ai quali - in attesa delle prime applicazioni giurisprudenziali - si registra una significativa elaborazione teorica⁷.

Un settore che, invece, è stato, per così dire, poco frequentato dalle riflessioni formulate intorno al beneficio di nuovo conio durante la gestazione dell'intervento di riforma, e che quindi è rimasto fino a tempi recenti in larga parte inesplorato, è quello relativo alla sua disciplina intertemporale⁸.

Non stupisce, pertanto, che la scelta del legislatore di non dedicare a tale aspetto alcuna specifica ed espressa disposizione abbia fatto sentire i propri effetti già dopo poche settimane dall'entrata in vigore della novella, chiamando gli operatori del diritto, e *in primis* la giurisprudenza di merito, a confrontarsi con numerose questioni interpretative.

⁶ Si riferisce al nuovo istituto con la locuzione "diminuente esecutiva" la *Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo*, cit., 133.

⁷ Sul punto CANNAS, *Il "nuovo" rito abbreviato: una novità apparente*, cit., 379 ss.; MAFFEO, *Efficienza e dellazione processuale nella riforma dei procedimenti speciali (legge n. 134 del 2021 e d. lg. N. 150 del 2022)*, in *Cass. pen.*, 2023, 1, 40 ss.; NACAR, *Riforma Cartabia e riti alternativi: piccole modifiche all'insegna dell'efficienza del processo*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 1, 168 ss.; SEPE, *Acquiescenza alla condanna nel giudizio abbreviato e riconoscimento della riduzione di un sesto della pena*, in www.giustiziainsieme.it, 14 febbraio 2023; SFORZA, *Mancata impugnazione e sconto di pena nel giudizio abbreviato: osservazioni critiche*, in *Gli snodi problematici della riforma Cartabia con uno sguardo al futuro*, a cura di Colaiacovo - Delvecchio - Nocerino, Bari, 2023, 77 ss.; TRINCI, *Osservazioni sparse sui riti speciali "cartabiani"*, in www.ilPenalista.it, 8 maggio 2023; VIGONI, *Le innovazioni all'assetto delle originarie vie di fuga dal procedimento ordinario*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2022, 6, 546 ss.

⁸ Con diritto intertemporale si intende il complesso di norme e principi che dettano le regole intese ad individuare quale, fra le disposizioni normative coinvolte in una successione temporale, sia applicabile in relazione ad atti o fatti presi in considerazione. In generale, sul fenomeno in ambito penale e processuale penale, si vedano, fra gli altri, CHIAVARIO, *Norme processuali penali nel tempo: una sintetica rivisitazione (a base giurisprudenziale) di una problematica sempre attuale*, in www.la legislazione penale.eu, 31 luglio 2017, p. 1 ss.; GAMBARDELLA, *Lex mitior e giustizia penale*, Torino, 2023, *passim*; GATTA, *Abolito criminis e successione di norme "integratrici": teoria e prassi*, Milano, 2008, 115 ss.; MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Ubertis - Voena, I, Milano, 1999, 91 ss.; SINISCALCO, *Irretroattività delle leggi in materia penale. Disposizioni sostanziali e disposizioni processuali nella disciplina della successione di leggi*, Milano, 1987, *passim*; VALENTINI, *Diritto penale intertemporale*, Milano, 2012, *passim*.

In questa sede, pertanto, si intende contribuire a fare un po' di chiarezza su questo aspetto. A tal fine, si affronterà, dapprima, l'interrogativo circa la possibilità o meno di concedere, all'interno dei procedimenti in cui al momento dell'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia siano già stati superati i limiti cronologici per la richiesta di giudizio abbreviato, la restituzione in termini all'imputato affinché questi possa richiedere l'accesso al rito a prova contratta e, in tal modo, fruire anche della nuova riduzione di pena; mentre in un secondo momento si concentrerà l'attenzione su due ulteriori e diversi profili di diritto intertemporale concernenti la nuova diminuzione, e precisamente quelli attinenti, rispettivamente, alla eventualità che lo sconto di pena di nuovo conio venga applicato anche in quei casi in cui il termine per impugnare la sentenza sia ancora pendente dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, da un lato, e all'eventualità in cui il provvedimento conclusivo del giudizio sia divenuto esecutivo prima di tale data, dall'altro.

2. Il problema della restituzione nel termine per formulare istanza di giudizio abbreviato: la tesi favorevole. Seguendo l'itinerario di indagine tracciato in premessa, va ricordato come sia in atto, in seno alla giurisprudenza di merito, un contrasto interpretativo fra chi ritiene possibile concedere, all'interno dei procedimenti in cui al momento dell'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia siano spirati i termini per la richiesta di giudizio abbreviato, la restituzione nel termine all'imputato affinché questi possa richiedere l'accesso al rito a prova contratta e quanti, invece, negano siffatta possibilità.

Le vicende procedurali da cui trae origine la contrapposizione giurisprudenziale sono in larga parte sovrapponibili, e così sintetizzabili: in ciascuno dei casi, all'interno dei procedimenti erano spirati, prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, i termini per formulare la richiesta di giudizio abbreviato; una volta divenuta vigente la novella, i difensori degli imputati chiedevano al giudice, al fine di poter fruire del nuovo sconto di pena di cui all'art. 442, comma 2-*bis* c.p.p., la restituzione nel termine per proporre istanza di accesso al rito a prova contratta.

Dinanzi a tali sollecitazioni, i giudici di volta in volta competenti hanno dato risposte contrastanti. Secondo una prima impostazione⁹, la questione andreb-

⁹ La tesi è sostenuta, in particolare, da Trib. Perugia, sent. 31 gennaio 2023, n. 130, consultabile in www.sistemapenale.it, 19 gennaio 2023, con nota redazione di GATTA, e in www.ilPenalista.it, 20 gennaio 2023, con commento di BRIZZI, *Prime applicazioni della riforma Cartabia in tema di giudizio ab-*

be risolta in senso positivo, facendo perno su due fondamentali argomenti, fra loro collegati, rappresentati dalla natura sostanziale degli effetti riconnessi al nuovo istituto, da un lato, e, dall'altro, dall'applicabilità – in via analogica – dell'art. 4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. L. 5 giugno 2000, n. 144, concernente i profili di diritto intertemporale dell'art. 442 c.p.p., nella versione vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge c.d. Carotti¹⁰.

Quanto al primo profilo, si sostiene che la nuova diminuzione esecutiva, non diversamente dallo sconto di pena riconosciuto per l'opzione per il rito abbreviato di cui all'art. 442, comma 2 c.p.p., produrrebbe, pur avendo natura processuale, effetti sostanziali nella misura in cui determina l'irrogazione di un trattamento sanzionatorio favorevole. Come tale essa, secondo questo schema di pensiero, sarebbe soggetta al principio di legalità convenzionale ex art. 7, par. 1 C.E.D.U.¹¹, e dunque al canone dell'applicazione retroattiva o ultrattiva della *lex mitior*¹²: donde la conclusione secondo cui «l'art. 442,

breviato; nonché da Trib. Latina, ord. 6 febbraio 2023, consultabile in www.giurisprudenzapenale.com, 23 febbraio 2023.

¹⁰ Per una panoramica delle modifiche apportate al giudizio abbreviato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 si rinvia, per tutti, a NEGRI, *Il «nuovo» giudizio abbreviato: un diritto dell'imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Padova, 2000, 441 ss.

¹¹ Come è noto, il principio di retroattività della *lex mitior*, pur potendosi ricavare in via interpretativa a partire da diverse disposizioni costituzionali, non trova un espresso riconoscimento all'interno della Carta fondamentale, ove, invece, trova consacrazione esplicita la regola della irretroattività delle norme penali di sfavore (art. 25, comma 2 Cost.). L'applicazione retroattiva delle disposizioni penali di favore viene, tuttavia, ricondotta all'interno dei diritti fondamentali dell'individuo in di alcune convenzioni internazionali, e in particolare nell'art. 7, par. 1 C.E.D.U., così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo (v. in tal senso, Corte EDU, Grande Camera, 21 ottobre 2013, Ricordo n. 42750/09, *Del Rio Prada c. Spagna*, in www.archiviodpc.diritto penale uomo.org, 30 ottobre 2013; Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Ricorso n. 10249/03, *Scoppola c. Italia (n. 2)*, consultabile in www.hudoc.echr.coe.int).

In argomento, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, si rinvia, fra gli altri, a FLORA, *Norme penali "sostanziali", norme penali "processuali" e divieto di retroattività*, in www.discrimen.it, 8 giugno 2020; MARTUFI, *Eccezioni alla retroattività favorevole e diritto fondamentali*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 4, 488 ss.; TIGANO, *Limiti al principio di retroattività favorevole nel dialogo tra le Corti: il caso dell'abrogazione dell'illecito amministrativo punitivo con contestuale incriminazione del medesimo fatto*, in *questa Rivista*, 2023, 1, 1 ss.; VIGANÒ, *Sullo statuto convenzionale della retroattività della legge più favorevole*, in www.archiviodpc.diritto penale uomo.org, 6 settembre 2011.

¹² A sostegno della tesi viene citato quell'orientamento giurisprudenziale che, con riferimento alle modifiche apportate dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 all'art. 442, comma 2 c.p.p., ha ritenuto applicabile retroattivamente, salvo il limite del giudicato, il trattamento sanzionatorio di maggior favore, ovvero sia lo sconto di metà della pena, previsto per le contravvenzioni: v., in tal senso, Cass., Sez. IV, 11 gennaio

comma 2-*bis* c.p.p. può applicarsi anche alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022»¹³.

Ciò chiarito, e passando al secondo argomento su cui si fonda l'orientamento in parola, si sostiene, inoltre, che, in assenza di una esplicita disposizione da parte del legislatore, l'interprete sarebbe chiamato a ricercare lo strumento processuale idoneo a consentire all'imputato di avvalersi dell'effetto sostanziale della retroattività di una norma di favore del tipo di quella in esame, individuato, nel caso di specie, nell'art. 4-*ter* d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. L. 5 giugno 2000, n. 144.

Per comprendere tale affermazione occorre fare un passo indietro e ricordare come la L. 16 dicembre 1999, n. 479 avesse ripristinato – dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale *in parte qua* dell'originaria formulazione dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo c.p.p. per eccesso di delega¹⁴ – la possibilità di accesso al rito abbreviato nei procedimenti per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, senza prevedere alcuna disposizione di diritto intertemporale. La lacuna, come è noto, venne colmata dall'art. 4-*ter* d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. L. 5 giugno 2000, n. 144, poc'anzi richiamato, in base al quale si consentiva all'imputato di un reato punito con la pena perpetua di formulare, nel contesto dei processi in corso al momento dell'entrata in vigore della L. 16 dicembre 1999, n. 479, la richiesta di rito abbreviato nella prima udienza utile, nel rispetto di alcuni limiti. Per quanto riguarda il giudizio di primo grado, si stabiliva, in particolare, che l'istanza dovesse essere formulata prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale¹⁵.

Orbene, l'orientamento in esame ritiene di poter applicare in via analogica tale norma transitoria anche in relazione al nuovo art. 442, comma 2-*bis* c.p.p., sul presupposto che essa costituirebbe «un principio generale desumi-

2018, n. 832, in *Cass. pen.*, 2019, 1, p. 280 ss., con commento di TRABACE, *Abbreviato riformato e successione di norme nel tempo*.

¹³ Così, in particolare, Trib. Perugia, sent. 31 gennaio 2023, n. 130, cit.

¹⁴ Così Corte cost., 23 aprile 1991, n. 176, in *Cass. pen.*, 1992, 2, 529 ss., con nota di LORUSSO, *Limiti oggettivi al giudizio abbreviato, giudice naturale e pubblicità dei giudizi: considerazioni in margine alla sentenza costituzionale n. 176 del 1991*.

¹⁵ Nello specifico, l'art. 4-*ter* d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. L. 5 giugno 2000, n. 144 prevedeva tre barriere temporali a seconda del grado in cui si trovava il processo al momento dell'entrata in vigore della legge c.d. Carotti. In questo senso, si stabiliva che la richiesta di giudizio abbreviato potesse essere presentata: a) nel giudizio di primo grado qualora non fosse conclusa l'istruzione dibattimentale; b) nel giudizio di appello, qualora fosse stata disposta la rinnovazione istruttoria e questa non fosse conclusa; c) nel giudizio di rinvio se ricorrevano le condizioni descritte alle lettere a) e b).

bile, in via interpretativa, dall'indissolubile legame che lega, da una parte, l'effetto sostanziale derivante dall'applicazione della legge più mite, e dall'altra il potere processuale dell'imputato che ne consente la concreta operatività¹⁶. Ne consegue, adottando questo schema di pensiero, che l'imputato può essere restituito nel termine per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato al ricorrere delle seguenti condizioni: alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, devono essere già spirati i termini per formulare l'istanza di accesso al rito di cui all'art. 438 ss. c.p.p.; la richiesta deve essere presentata alla prima udienza utile; il processo in corso deve trovarsi nella fase dell'istruttoria dibattimentale di primo grado.

3. *Segue: l'orientamento contrario.* A tale orientamento se ne contrappone un altro, che giunge alla soluzione opposta, argomentando a partire da considerazioni legate, ora alla natura composita e alla *ratio* deflativa dell'istituto, ora alle scelte fatte dal legislatore della riforma c.d. Cartabia in relazione ai profili di diritto intertemporale delle modifiche apportate ad altri riti speciali.

Quanto al primo aspetto, si afferma che la regola della retroattività delle componenti sostanziali della nuova diminuzione non possa attrarre entro il suo campo di applicazione la disciplina, di natura squisitamente processuale, dei presupposti di accesso al rito e dei termini per formulare la relativa richiesta, la quale è rimessa alla discrezionalità del legislatore: in assenza, quindi, di una esplicita presa di posizione da parte di quest'ultimo sul punto, deve allora desumersi, sempre secondo questo schema di pensiero, che l'applicabilità dell'art. 442, comma 2-*bis* c.p.p. presupponga, a monte, l'avvenuta formulazione di una richiesta di giudizio abbreviato nel rispetto delle tempistiche dettate dal codice di rito penale¹⁷.

Al riguardo si sostiene, inoltre, che la rimozione della preclusione derivante dal superamento degli sbarramenti cronologici previsti dalla legge per l'instaurazione del rito di cui all'art. 438 e ss. c.p.p. finirebbe col produrre un effetto contrario alle istanze deflative perseguite con l'introduzione della diminuzione esecutiva, posto che ciò comporterebbe un sacrificio della ragionevole durata del processo dovuto alla vanificazione di «costose e defatiganti

¹⁶ Trib. Perugia, sent. 31 gennaio 2023, n. 130, cit.

¹⁷ Così, in particolare, Trib. Vasto, ord. 23 gennaio 2023, consultabile in www.sistemapenale.it, 14 febbraio 2023 con commento di FRAGASSO, *Mancata impugnazione nel giudizio abbreviato e riduzione di un sesto della pena a seguito della riforma Cartabia: i tribunali di Milano e di Vasto escludono la remissione in termini.*

attività processuali già espletate»¹⁸, con possibile pregiudizio anche per l'ordine pubblico processuale¹⁹.

A conferma della bontà della tesi viene portato anche l'argomento *a contrario*²⁰. In questa prospettiva, si ricorda come il legislatore, là dove ha voluto consentire il superamento delle preclusioni processuali all'accesso ai riti alternativi premiali, abbia dettato regole esplicite. È quanto accaduto, solo per fare un esempio, con riferimento alla sospensione del procedimento con messa alla prova: a fronte dell'estensione del campo applicativo dell'istituto di cui all'art. 464-*bis* e ss. c.p.p., l'art. 90 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha previsto, in funzione strumentale all'applicazione retroattiva della nuova disciplina ai procedimenti pendenti in primo grado e in grado di appello, degli appositi termini per formulare la relativa istanza²¹. Non rinvenendosi all'interno della riforma alcuna disposizione di questo tipo per il giudizio abbreviato, si trae la conclusione che il legislatore non ha voluto consentire l'applicazione della diminvente esecutiva nei procedimenti in cui, all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, siano spirati i termini per richiedere il giudizio abbreviato²².

¹⁸ Trib. Teramo, ord. 9 marzo 2023, consultabile in www.giurisprudenzapenale.com, 13 marzo 2023.

Analogamente Trib. Spoleto, ord. 28 febbraio 2023, consultabile in www.giustiziansieme.it, 23 marzo 2023, con commento di SPANGHER, *Nessuna restituzione in termini per il nuovo abbreviato*.

¹⁹ In questi termini, nello specifico, Trib. Milano, Sez. III, ord. 26 gennaio 2023, in www.sistemapenale.it, 14 febbraio 2023; nonché, più di recente, Trib. Milano, Sez. I, 2 marzo 2023, consultabile al seguente indirizzo www.osservatorio-231.it/2023/04/04/il-tribunale-di-milano-sullistanza-di-rimessione-in-termini-per-l'accesso-al-rito-abbreviato-a-seguito-della-riforma-cartabia/.

²⁰ Si tratta dell'argomento interpretativo che impone all'interprete di «attenersi alla lettera della legge nella accezione più ristretta [...] in base al brocardo «ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit»: così TARELLO, voce *Argomenti interpretativi*, in *Dig. disc. civ.*, I, Torino, 1987, p. 421.

²¹ Qualora nei procedimenti indicati nel testo il termine per richiedere l'accesso al rito speciale sia spirato, l'imputato può formulare la relativa istanza nell'udienza successiva all'entrata in vigore del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Se, tuttavia, nei quarantacinque giorni successivi a tale momento non è fissata udienza, la richiesta deve essere presentata entro il predetto termine nella cancelleria del giudice che procede. Al riguardo, AGNINO, *Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato*, in *La riforma del sistema penale*, a cura di Bassi - Parodi, Milano, 2022, 416 ss.; BIANCHI, *Le modifiche apportate alla disciplina della messa alla prova*, in www.legislazionepenale.eu, 6 febbraio 2023; CECCHI, *Profili processuali della messa alla prova post Cartabia*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano, 2023, p. 807 ss.; MIRAGLIA, *La sospensione del procedimento con messa alla prova dopo la riforma - Profili processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 1, 50 ss.

²² Trib. Spoleto, ord. 28 febbraio 2023, cit., che ricorda come la concessione della restituzione funzionale alla fruizione di un beneficio meramente potenziale in quanto condizionato ad un comportamento futuro dell'imputato - la mancata impugnazione -, rimesso alla libera ed insindacabile volontà di quest'ultimo. Analogamente Trib. Milano, Sez. III, ord. 26 gennaio 2023, cit.

4. *Alcune considerazioni a margine del contrasto interpretativo.* Salvo quanto si dirà fra breve, la soluzione che appare preferibile è quella negativa. Oltre agli argomenti già ricordati, appaiono dirimenti due ulteriori considerazioni attinenti, per un verso, allo strumento individuato per consentire la fruizione della nuova riduzione di pena, la restituzione nel termine, e, per l'altro, all'impraticabilità di una applicazione analogica dell'art. 4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. L. 5 giugno 2000, n. 144.

È appena il caso di rilevare, con riferimento al primo profilo, che l'istituto di cui all'art. 175 c.p.p. è funzionale a rispondere a logiche differenti rispetto a quelle alle quali lo vorrebbe piegare il primo dei due orientamenti poc'anzi delineati. Come è noto, esso, per quanto qui rileva, mira a consentire alla parte l'esercizio di prerogative precluse per effetto dello spirare di un termine posto a pena di decadenza, quando ciò sia dovuto ad una impossibilità determinata da caso fortuito o da forza maggiore²³: concetti, questi ultimi, che alludono ad accadimenti naturali o a fatti di terzi²⁴, in cui difficilmente potrebbe farsi rientrare la sopravvenienza di una modifica legislativa *in bonam partem*²⁵.

Quanto all'inapplicabilità in via analogica dell'art. 4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. L. 5 giugno 2000, n. 14, si sostiene che, nel caso in esame, difetterebbe l'identità della fattispecie, presupposto essenziale per il ragionamento analogico. In questo senso, si sottolinea come la *ratio* della disposizione da ultimo richiamata fosse quella di regolare i profili intertemporali per l'accesso al rito a prova contratta, che - secondo la disciplina previgente - era precluso agli imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo; ciò che non accade con riferimento alle vicende della nuova diminuzione esecutiva, ove nessun ostacolo normativo si sarebbe posto - prima dell'entrata in vigore del

²³ Al riguardo, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, sia consentito il rinvio a CAVALLARI, *La restituzione in termini nel sistema processuale penale*, Padova, 1957, 3 ss.; GARUTI, *La restituzione nel termine*, Padova, 2000, *passim*; VIGONI, *La restituzione in termini (art. 183-bis cod. proc. pen.)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1984, 3, 1016 ss.

²⁴ Sul punto si rinvia, anche per una completa elencazione casistica a GARUTI, *Commento all'art. 175 c.p.p.*, in *Commentario breve al c.p.p.*, a cura di Illuminati - Giuliani, Milano, 2020, 644 ss.

²⁵ In tal senso, MARANDOLA, *Giudizio abbreviato e restituzione nel termine per ottenere la riduzione premiale: occorre chiarezza*, in www.ilPenalista.it, 3 marzo 2023; SPANGHER, *Dubbi sulla restituzione in termini per il "nuovo" giudizio abbreviato*, in *il Quotidiano Giuridico*, 8 febbraio 2023.

d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - alla formulazione tempestiva della richiesta di giudizio abbreviato²⁶.

Del resto, si può *ad abundantiam* ricordare come alla medesima conclusione sia pervenuta la dottrina con riferimento all'aumento, da un terzo alla metà, dello sconto premiale per gli illeciti contravvenzionali *ex art. 442, comma 2 c.p.p.*, così come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103. Anche quest'ultima novella, infatti, aveva omesso di prevedere una disposizione transitoria che restituisse l'imputato di una contravvenzione nel termine per richiedere il giudizio abbreviato, precludendo, in tal modo, l'accesso al trattamento sanzionatorio di maggior favore a chi non avesse tempestivamente richiesto il rito prima dell'entrata in vigore della legge c.d. Orlando²⁷.

Ora, tale è, *de iure condito*, la soluzione corretta; ciò, tuttavia, non esime l'interprete dal formulare alcune considerazioni critiche al riguardo. La scelta legislativa, infatti, pare foriera di disparità di trattamento che, seppur non di gravità tale da risultare censurabili *ex art. 3 Cost.*, non possono che destare perplessità²⁸.

Non solo. Proprio il contrasto apertosi presso la giurisprudenza di merito suggerisce l'idea che l'adozione di norme di diritto intertemporale avrebbe meglio servito le logiche della riforma c.d. Cartabia, contribuendo alla deflazione del carico giudiziario, attraverso, ad esempio, l'introduzione di una restituzione in termini per la formulazione tardiva della richiesta di giudizio abbreviato²⁹, ovvero la previsione della possibilità di fruire, in via transitoria, dello scomputo di un sesto della pena per la rinuncia all'impugnazione presentata entro la prima udienza utile (per quanti, evidentemente, avessero a suo tempo richiesto ed ottenuto l'accesso al rito abbreviato).

²⁶ FRAGASSO, *Mancata impugnazione nel giudizio abbreviato e riduzione di un sesto della pena a seguito della riforma Cartabia*, cit.; LOMBARDI, *Rinuncia all'impugnazione nel giudizio abbreviato e riduzione di un sesto della pena (art. 442, co. 2 bis c.p.p.): il problema della rimessione in termini a giudizio in corso*, in www.sistemapenale.it, 9 febbraio 2023.

²⁷ Così, in particolare, LAVARINI, *Il "nuovo" volto del giudizio abbreviato tra adeguamento al diritto vivente e aporie sistematiche*, in *Indagini preliminari e giudizio di primo grado*, a cura di Giuliani - Orlandi, Torino, 2018, 190.

²⁸ Per la sottolineatura di ulteriori profili critici si v. DELLA TORRE, *I profili di diritto intertemporale e transitorio*, in *Giur. it.*, 2023, 5, 1222.

²⁹ Prevedendo altresì che siffatta possibilità fosse esercitabile entro la conclusione dell'istruzione dibattimentale di primo grado in modo tale da mantenere in equilibrio il sinallagma fra il vantaggio sanzionatorio riconosciuto all'imputato, da un lato, e l'effetto deflativo dell'istituto, dall'altro.

Ciò, tuttavia, non è accaduto, e ogni tentativo di recuperare l'effetto deflativo per via interpretativa, risolvendosi in una forzatura delle categorie codicistiche, sembra precluso.

5. *Applicazione della nuova diminvente esecutiva nei processi in cui sia stata pronunciata sentenza divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.* Un altro quesito che si è presentato presso la giurisprudenza riguarda la possibilità o meno di riconoscere la nuova diminvente esecutiva in quelle situazioni in cui la sentenza di condanna, non impugnata dall'imputato, né dal proprio difensore, sia divenuta definitiva in virtù del decorso dei termini di cui all'art. 585 c.p.p., in un momento successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

L'interrogativo si è posto³⁰ in quanto il noto insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui, in applicazione del principio del *tempus regit actum*, ai fini dell'individuazione della legge applicabile allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non venga esplicitamente regolato il passaggio dall'una all'altra, occorre fare riferimento al momento di emissione del provvedimento e non a quello di proposizione dell'impugnazione, potrebbe indurre a privilegiare la soluzione negativa³¹.

In realtà, la questione, in questi termini, è addirittura male impostata, nella misura in cui richiama un precedente inconferente, in quanto relativo ad una fattispecie in cui occorre valutare, alla luce di uno *ius superveniens* di sfavore, l'ammissibilità di un'impugnazione presentata, mentre nel caso in esame si discute degli effetti di una modifica *in bonam partem* in caso di mancata impugnazione.

Tanto premesso, sembra possibile dare al quesito che ci impegna risposta positiva sulla base del principio del *tempus regit actum* correttamente inteso. Sul punto si tornerà in seguito³²; in questa sede, basti osservare come tale conclusione si imponga in applicazione del canone predetto, il quale determina

³⁰ Si veda, al riguardo, Trib. Cosenza, ord. 2 febbraio 2023, consultabile in www.giurisprudenzapenale.com, 19 marzo 2023.

³¹ Cass., Sez. un., 12 luglio 2007, n. 27614, P.C. in proc. Lista, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2007, n. 5, 581 ss.

³² Al riguardo, più nel dettaglio, *infra* § 6.

l'immediata applicabilità³³ della nuova riduzione, sempre che ricorrano tutte le condizioni di fruibilità del beneficio³⁴.

6. Segue: *e in quelli definiti con sentenza divenuta definitiva dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*. Infine, un ulteriore e diverso interrogativo non ancora sottoposto, se non incidentalmente, al vaglio della prassi applicativa riguarda la possibilità che la nuova diminvente esecutiva sia concessa in quelle ipotesi in cui tutti gli elementi della fattispecie – richiesta di giudizio abbreviato, ordinanza di ammissione al rito, condanna e passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione – si siano realizzati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150³⁵.

Al riguardo mette conto segnalare come fra i primi interpreti sembri prevalere la soluzione negativa, formulata a partire dall'attribuzione all'art. 442, comma 2-*bis* c.p.p. della natura di norma di diritto sostanziale con conseguente applicabilità della regola di diritto intertemporale contenuta nell'art. 2, comma 4 c.p., che – come è noto – stabilisce che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Più nel dettaglio, si sostiene che «prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato determinava l'applicazione della pena ivi stabilita; successivamente, la mancata impugnazione determina la riduzione di un sesto della pena irrogata con la sentenza»³⁶. Ovvero, detto in altri termini, il giudicato intervenuto nella vigenza della precedente disciplina agirebbe, sempre secondo questo schema di pensiero, quale limite all'applicazione retroattiva

³³ Sul punto, volendo, MARCHETTI, *Nuovi incentivi premiali nella disciplina del giudizio abbreviato e del rito monitorio*, cit., 80, spec. nota 52.

³⁴ In proposito, vale, inoltre, la pena ricordare come, secondo parte della dottrina, alla medesima conclusione si dovrebbe pervenire, sul presupposto della natura sostanziale dell'istituto premiale di nuovo conio, applicando la regola della retroattività ex art. 2, comma 4 c.p.: così FRAGASSO, *Mancata impugnazione nel giudizio abbreviato e riduzione di un sesto della pena a seguito della riforma Cartabia*, cit.; LOMBARDI, *Rinuncia all'impugnazione nel giudizio abbreviato e riduzione di un sesto della pena (art. 442, co. 2 bis c.p.p.)*, cit.

³⁵ Trib. Cosenza, ord. 2 febbraio 2023, che affrontando, *incidenter tantum* il problema, conclude nel senso dell'inapplicabilità del beneficio. Analogamente, Cass., Sez. I, 14 aprile 2023, n. 16054, in *D&G*, 17 aprile 2023.

³⁶ FRAGASSO, *Mancata impugnazione nel giudizio abbreviato e riduzione di un sesto della pena a seguito della riforma Cartabia*, cit.

della riduzione della pena di un sesto per la mancata impugnazione per effetto dell'art. 2, comma 4 c.p.

Orbene, la tesi, così come formulata, non convince. Essa, infatti, sembra implicitamente dare per scontato che al nuovo istituto possa applicarsi la regola della limitata retroattività *in bonam partem*, nei termini di cui all'art. 2, comma 4 c.p. Così, tuttavia, non è.

Al riguardo va osservato che il combinato disposto degli artt. 442, comma 2-*bis* e 676, comma 1 c.p.p. induce a ritenere che la nuova diminuzione sia una particolare ipotesi di estinzione parziale della pena appartenente alla fase esecutiva, e come tale applicabile solo a valle della formazione del giudicato *ex art.* 648 c.p.p., che, infatti, rappresenta un elemento della fattispecie. Atteso ciò, risulta esclusa in radice la possibilità che il beneficio in parola, pur avendo un indubbio effetto sostanziale, venga attratto entro il perimetro applicativo dell'art. 2, comma 4 c.p., giacché tale ultima disposizione - prevedendo la *res iudicata* come limite ultimo all'efficacia retroattiva della *lex mitior* - è destinata a regolare soltanto «modifiche legislative che riguardano aspetti del reato oggetto di considerazione da parte del giudice della cognizione»³⁷.

Chiarito ciò, rimane ancora aperto il quesito circa la disciplina intertemporale cui assoggettare la nuova riduzione premiale. L'interrogativo non si presta, peraltro, ad un'agevole soluzione³⁸, aprendosi dinanzi all'interprete diverse strade di cui occorre valutare la praticabilità.

Un primo sentiero ermeneutico astrattamente percorribile passa per l'applicazione retroattiva della nuova diminuzione per effetto del *favor rei*³⁹.

³⁷ PECORELLA, *L'efficacia nel tempo della legge penale favorevole*, Milano, 2008, 107.

³⁸ Sul regime intertemporale delle modifiche *in melius* degli istituti appartenenti alla fase dell'esecuzione penale si registra, peraltro, un'esigua elaborazione teorica; in tal senso BRONZO, *Problemi della «liberazione anticipata speciale»*, in *questa Rivista*, 2014, 2, 641.

³⁹ Questa è la tesi sostenuta da parte della dottrina circa i profili intertemporali delle disposizioni appartenenti al libro X del codice di procedura penale e direttamente incidenti sulla pena, come, solo per fare un esempio, la disciplina della continuazione *ex art.* 671 c.p.p.; così, GAITO, *Commento agli artt. 648-695 c.p.p.*, in *Prolegomeni a un commentario breve al c.p.p.*, a cura di Conso - Grevi, Padova, 1990, 574.

Analogamente, con riferimento all'efficacia retroattiva dell'aumento dell'abbuono di pena da venti a quarantacinque giorni per semestre ai sensi dell'art. 54 L. 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 18 L. 10 ottobre 1986, n. 663, v. GRASSO, *Nuove prospettive in tema di riduzione di pena e di liberazione condizionale*, in *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma*, a cura di Grevi, Padova, 1988, 289.

Al quest'ultimo riguardo, va, tuttavia, ricordato come in quell'occasione il legislatore abbia dettato una esplicita indicazione intertemporale, prevedendo una disposizione (art. 30 L. 10 ottobre 1986, n. 663)

Senmonché, al riguardo, la dottrina ritiene, argomentando a partire dall'eccezionalità delle ipotesi di retroattività e ultrattività della *lex mitior*, che sia assai arduo ravvisare nel principio appena ricordato un canone regolativo generale del tema della successione di norme nel tempo⁴⁰.

Un secondo approccio, anche in questo caso diretto a sostenere la retroattività del beneficio di nuovo conio, è imperniato sull'attribuzione, al combinato disposto di cui agli artt. 442, comma 2-*bis* e 676, comma 1 c.p.p., di una natura derogatoria alla regola scolpita nell'art. 2, comma 4 c.p. Soluzione, quest'ultima, che ha trovato accoglimento presso la giurisprudenza, con riferimento all'art. 4-*vicies* d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. con mod. L. 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui, interpolando l'art. 671 c.p.p., ha attribuito rilievo allo stato di tossicodipendenza al fine della valutazione sull'applicabilità della continuazione *in executivis*⁴¹. Anche tale argomentazione risulta, ad una più attenta analisi, impraticabile nel caso di specie, dal momento che pare fondarsi sull'errore prospettico di riguardare la nuova diminvente quale istituto applicabile dal giudice della cognizione, ma così, come già chiarito, non è.

Orbene, un'ulteriore e diversa impostazione, che pare preferibile, fa leva sull'unica regola generale di diritto intertemporale dettata per la fase esecutiva, ovvero sia l'art. 260 disp. att., coord. e trans. c.p.p.⁴². Quest'ultimo, come è noto, stabilisce che nelle materie regolate dal Libro X del codice di procedura penale si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i

intesa a limitare l'effetto retroattivo della modifica. Sul punto, DELLA CASA, *Successione di leggi penitenziarie: modifiche «peggiorative» e limiti inerenti allo ius superveniens*, in *Cass. pen.*, 1992, 2, 400-401; LA GRECA, *Commento all'art. 30 L. 10/10/1986 n. 633*, in *Legisl. pen.*, 1987, 236.

⁴⁰ Così LOZZI, *Favor rei e processo penale*, Milano, 1968, 171.

⁴¹ In tal senso, Cass., Sez. IV, 26 giugno 2007, n. 24879, Rv. 236851; Cass., Sez. I, 27 febbraio 2006, n. 7190, in *Foro it.*, 2007, II, 582 ss.; Cass., Sez. I, 6 aprile 2006, n. 12358, *ivi*, 2006, II, 603 ss. In argomento, VIGONI, *Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva*, Milano, 2009, 290.

⁴² In prospettiva diversa, CAVALLINI, *Note a margine di una legge "troppo breve": la nuova "diminvente esecutiva" tra diritto sostanziale e processo*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 4, 561, secondo cui la nuova diminvente andrebbe riconosciuta all'imputato condannato con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, in quanto essa «postula il giudicato ed è iper-oggettiva, giacché all'ordinamento non interessano i motivi della mancata impugnazione del condannato in prime cure: l'effetto deflattivo, ovvero il beneficio in termini di risparmio di energie processuali si è realizzato ieri e si realizzerà, nella stessa misura e in identica forma, all'indomani dell'entrata in vigore della novella».

procedimenti medesimi sono in corso. Come chiarito in dottrina, la disposizione in parola ha inteso estendere il principio del *tempus regit actum* anche alla fase esecutiva, prevedendo l'applicabilità immediata dello *ius superveniens* non solo con riferimento ai procedimenti esecutivi in corso, ma anche in relazione ai provvedimenti già pronunciati, fra i quali vanno annoverati tanto le sentenze e i decreti penali adottati dal giudice della cognizione, quanto gli atti emessi dall'autorità giudiziaria o dal pubblico ministero a valle della formazione del giudicato⁴³.

Proprio a partire dal riferimento ai provvedimenti già emessi – nel nostro caso la sentenza di condanna – sembra possibile sostenere, adattando la regola appena enucleata al caso di specie⁴⁴, che il condannato, fintanto che sia pendente la fase dell'esecuzione della pena⁴⁵, possa ottenere il riconoscimento della nuova diminuzione anche qualora la sentenza di condanna, non impugnata, sia divenuta definitiva in un momento precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150⁴⁶.

⁴³ GRISOLIA, *Commento all'art. 260 D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale - Appendice*, a cura di Amodio - Dominioni, Milano, 1990, 425; ROSSETTO, *Commento all'art. 260 D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale - La normativa complementare*, coordinato da Chiavario, II, Torino, 1992, 384.

In argomento, in generale, v. anche CIANI, *Le disposizioni transitorie del nuovo codice di procedura penale*, in *Doc. giust.*, 1989, 9, 90; LOZZI, *Riflessioni sul nuovo processo penale*², Torino, 1992, 85 ss.; SPANGHER, *Tra vecchio e nuovo processo penale: norme di coordinamento e disciplina transitoria*, in *Le nuove disposizioni sul processo penale*, cit., 147 ss.

⁴⁴ Non si ignora come la dottrina che più si è occupata del tema sostenga l'impossibilità di trarre principi o regole generali di diritto intertemporale dalle norme transitorie del codice di procedura penale del 1989, dal momento che da esse non sembra trasparire un'unica scelta di principio *in subiecta materia*, valida per ogni situazione: così MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., 138. A tale giudizio parrebbe, tuttavia, doversi sottrarre l'art. 260 disp. att., trans. coord. c.p.p., giacché tale disposizione detta una regola unitaria per tutte le materie regolate dal libro X del codice di rito.

⁴⁵ Analogamente, CAVALLINI, *Note a margine di una legge "troppo breve"*, cit., 561; nonché DI BITONTO, *Il procedimento per decreto e il giudizio abbreviato fra passato e presente*, in *Cass. pen.*, 2023, 5, 1820 ss.

⁴⁶ La conclusione tratta nel testo deve ritenersi limitata allo *ius superveniens* più favorevole al reo. Per quanto riguarda, invece, le disposizioni sfavorevoli sopravvenute che incidono sull'esecuzione della pena, appare preferibile, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, far coincidere il momento a partire dal quale va riconosciuta un'aspettativa del condannato all'applicazione di una determinata disciplina dell'esecuzione penale con il passaggio in giudicato della sentenza. Si v., al riguardo, Corte cost., sent., 26 febbraio 2020, n. 32, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2020, 1458 ss. con note di GIANFILIPPI, *Il divieto di interpretazione retroattiva delle modifiche peggiorative in materia di concedibilità delle misure alternative: la svolta della Corte Costituzionale nella sent. 32/2020 e l'argine ad un uso simbolico dell'art. 4bis* e MONGILLO, *Manipolazione del linguaggio giuridico e vincoli della realtà: l'irretroattività in peius irrompe nei confronti dell'esecuzione penale*. In argomento v. anche PECORELLI.

A siffatta impostazione si potrebbe astrattamente obiettare che, per tale via, si finirebbe col consentire una rivalutazione della rilevanza di un'attività processuale già compiuta (l'omessa impugnazione), in contraddizione con il principio del *tempus regit actum* il cui rigoroso rispetto osterebbe, invece, a tale conclusione⁴⁷. A ciò si potrebbe, tuttavia, replicare che è la logica stessa dell'istituto, e non una scorretta applicazione del canone intertemporale appena evocato, ad imporre una diversa valutazione (meritevolezza del beneficio) di un comportamento processuale pregresso dell'imputato (acquiescenza alla condanna)⁴⁸.

7. *Brevi riflessioni conclusive e prospettive de iure condendo*. Alla luce delle riflessioni sin qui condotte, pare giunto il momento per formulare qualche considerazione conclusiva. La previsione di una nuova forma premialità, legata alla scelta di non impugnare la sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato, parrebbe aver riscosso un discreto successo presso gli operatori del diritto.

La sua introduzione non è stata, tuttavia, accompagnata da un'attenta riflessione sui profili di diritto intertemporale del nuovo istituto. Appare allora opportuno che del tema torni ad occuparsi il legislatore, sfruttando la possibilità di adottare disposizioni integrative o correttive del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, offerta dall'art. 1, comma 4 L. 27 settembre 2021, n. 134.

In questo senso, limitando la riflessione all'ipotesi attinente al riconoscimento dello sconto premiale all'imputato condannato con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della novella⁴⁹, si potrebbe pensare, in prospettiva *de iure condendo*, all'introduzione, attraverso gli opportuni strumenti normativi, di una o più disposizioni di diritto transitorio. A questo riguardo, le soluzioni adottabili paiono, già *prima facie*, molteplici e affondano le radici in scelte di natura politica, con l'unico limite della ragionevolezza. Tenendo presente ciò, se si condivide la tesi dell'applicabilità immediata fintanto che risul-

LA, *Commento all'art. 2 c.p.*, in *Codice penale commentato*⁵, a cura di Dolcini - Marinucci - Gatta, I, Milano, 2021, 63 ss.

⁴⁷ In argomento MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., 128; PECORELLA, *L'efficacia nel tempo della legge penale favorevole*, cit., 113.

⁴⁸ Ad analoga conclusione giunge, in generale, PECORELLA, *L'efficacia nel tempo della legge penale favorevole*, cit., 113, secondo cui la rigorosa ricostruzione della regola del *tempus regit actum* ricordata nel testo non sarebbe applicabile alle vicende modificative che si risolvano in un trattamento *in melius* per il condannato.

⁴⁹ Per alcune considerazioni sulle vicende in cui, all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, siano spirati i termini per formulare la richiesta di giudizio abbreviato si rinvia *supra* § 4.

ta pendente l'esecuzione della pena, si potrebbe lasciare il sistema invariato, ovvero limitare l'effetto del beneficio. In questo secondo caso, si dovrebbe introdurre una disposizione che circoscriva il riconoscimento della diminuzione di pena, ricorrendo tutte le condizioni, solo nelle vicende processuali concluse con sentenza passata in giudicato dopo una determinata data, che potrebbe individuarsi nel 19 ottobre 2021, giorno di entrata in vigore della legge 27 settembre 2021, n. 134, ovvero sia il momento in cui l'istituto ha fatto la propria comparsa, seppur solo nella forma del criterio di delega, all'interno dell'ordinamento.